R.G.Es.Mob.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

SEZIONE TERZA CIVILE

DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E INDIVIDUALI

Creditore procedente:

Debitore:

SOSTITUZIONE DEL CUSTODE, NOMINA DELLO STIMATORE E DEL COMMISSIONARIO, DELEGA DELLA FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Il Giudice dell'Esecuzione,

vista l'istanza di vendita presentata dal creditore;

visti gli artt. 521 e seg. e 65 c.p.c.;

rilevato che il valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'art. 518 c.p.c., non supera € 20.000, che non risultano creditori intervenuti prima della presentazione dell'istanza di vendita e che, pertanto, non va fissata l'udienza ex art. 530 c.p.c.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 521 c.p.c., l'Istituto Vendite Giudiziarie va nominato custode dei beni pignorati, se non già nominato in precedenza;

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie della vendita in qualità di commissionario, trattandosi di un sistema di vendita che normalmente consente una migliore collocazione del bene sul mercato e che, a tal fine, per i beni per la cui valutazione l'Ufficiale Giudiziario non si sia avvalso dell'ausilio di un esperto, in fase di pignoramento, occorra procedere alla stima mediante uno stimatore;

rilevato che l'asportazione tempestiva dei beni e la loro custodia presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie (che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 521 c.p.c., deve avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza), rende possibile anche una più agevole e meno onerosa stima degli stessi, atteso che in tal modo l'incaricato potrà concentrare in unico luogo e in unico giorno della settimana le attività di stima dei beni di più procedure;

ritenuto opportuno scegliere lo stimatore tra gli esperti che hanno dichiarato la loro disponibilità alla liquidazione, per i beni da stimarsi presso i locali dell'IVG, a condizione di essere nominati per tutte

le stime da effettuarsi nell'arco della stessa giornata, con un compenso forfettario di € 145,12 per i beni mobili di valore fino a € 5.000,00 e per quelli di valore superiore ad € 5.000 calcolato secondo le percentuali previste dall'art. 3 del DM del 2002, ridotto del 50% e di un ulteriore 50%;

ritenuto che, per i singoli beni il cui valore è stato quantificato dall'Ufficiale Giudiziario, in sede pignoramento, in misura non superiore ad € 20.000,00 e per gli autoveicoli, l'incarico per la stima possa essere conferito, senza oneri per le parti, allo stesso Istituto Vendite Giudiziarie, salvo che il creditore non chieda entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la nomina di un esperto stimatore i cui costi saranno dallo stesso anticipati, tenuto conto che la valutazione deve essere compiuta nella specifica prospettiva di una liquidazione a breve termine, che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive, che non è configurabile alcun conflitto d'interessi tra la posizione di stimatore e quella di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile, e che per la valutazione degli autoveicoli esistono delle tabelle di riferimento;

P.Q.M.

1. Nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie di Monza, in sostituzione del precedente custode, custode di tutti i beni pignorati e dispone che lo stesso provveda, con la massima tempestività e comunque entro 15 giorni da oggi, a trasportarli presso la propria sede, previa comunicazione al debitore o al terzo custode, almeno 5 giorni prima ed a mezzo PEC o raccomandata o telegramma, della data e ora dell'accesso, procedendo, ove occorra, all'apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario, l'assistenza della forza pubblica, salvo che risulti opportuno, in ragione dell'inamovibilità o della difficile trasportabilità dei beni, a causa del loro peso o delle loro dimensioni, anche con l'impiego dei mezzi con braccio meccanico in dotazione all'Istituto, lasciare i beni in loco;
2. Nomina per la stima dei beni pignorati l'esperto **IVG di MONZA**

disponendo che la stima sia effettuata nella prospettiva della liquidazione coattiva a breve termine, tenendo conto anche dei valori medi di realizzo di beni simili nelle vendite giudiziarie dell'ultimo anno, con autorizzazione ad attribuire un unico valore a più beni unitariamente considerati, se ciò sia giustificato da un possibile legame funzionale tra i beni e risulti vantaggioso per la vendita. Dispone, altresì, che, nel caso di macchina soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. 459/96, lo stimatore in caso di verifica dell'assenza di marchio o delle condizioni in cui la stessa può comunque essere posta in vendita, lo segnalerà al giudice dell'esecuzione al fine della declaratoria di improcedibilità; ove il bene abbia un valore superiore ad € 20.000,00, si indichino la natura e l'entità degli interventi modificativi eventualmente possibili e necessari al fine di rendere il macchinario conforme alle vigenti normative, indicando in linea di massima il costo presumibilmente necessario, sentito, se del caso, un tecnico specialista del settore o l'Impresa costruttrice. Dispone che la relazione sia redatta in formato informatico, utilizzando il *software* all'uopo predisposto ed allegando ad essa almeno due

fotografie dei beni in formato digitale Jpg. Dispone che per i singoli beni, il cui valore è stato quantificato dall'Ufficiale Giudiziario in sede pignoramento in misura non superiore ad € 20.000,00 e per gli autoveicoli, la stima sia effettuata direttamente dallo stesso Istituto Vendite Giudiziarie.

Dispone che la perizia di stima sia depositata nel fascicolo telematico, inviata al commissionario ed al debitore mediante raccomandata o PEC, entro il termine di giorni 60 dalla data del presente provvedimento.

3. Nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie di Monza fin d'ora commissionario, ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ., per la vendita dei beni pignorati in conformità col disposto di cui all'art.530, 6° co., cpc e sulla base dei valori che risulteranno dalla stima che dovrà essere pubblicata:
 - sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "*portale delle vendite pubbliche*" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 *bis* c.p.c.;
 - su rete Internet all'indirizzo www.ivgmonza.it; www.astagiudiziaria.com; *www.astalegale.net*; oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
 - sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
 - invio tramite posta o *e-mail* della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
 - tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet www.ivgmonza.it , www.astagiudiziaria.com e www.astalegale.net .
4. Nomina gestore della vendita telematica Istituto Vendite Giudiziarie Con sede in Monza, Via Velleia n. 5, iscritto al n 42 in data 31.07.2018 del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia

DISPONE CHE

l'acquirente ed il prezzo di vendita saranno individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto d'importo non inferiore al valore indicato nella perizia con il sistema dell'asta telematica asincrona come disciplinata dal d.m. n. 32/2015;

in caso di pluralità di offerte, la gara tra gli offerenti si svolgerà secondo le modalità indicate nelle *Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari* reperibili sul sito del Tribunale di Monza;

l'esame delle offerte e l'eventuale gara tra gli offerenti saranno effettuate, nel lasso temporale indicato nella pubblicità, che dovrà essere pari a giorni 10, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del presente provvedimento;

in mancanza di offerte, il Commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita almeno 30 giorni dopo con un prezzo base non inferiore al 70% del valore indicato nella perizia. Il successivo esperimento sarà effettuato almeno dopo ulteriori 30 giorni ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore indicato nella perizia. In particolare dopo il secondo esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure;

in tal caso, il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta, il ricavo netto, dedotti i costi ed i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita (istanza di assegnazione formulata in una o più delle procedure relative ai beni accorpati) che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto;

l'orario ed il prezzo base per ciascun esperimento successivo al primo dovranno essere pubblicati sui siti internet e sul portale sopra menzionati almeno 10 giorni prima.

Le operazioni di vendita con modalità telematica asincrona avverranno, nella sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Velleia n. 5, in presenza dei beni; il commissionario dovrà informare il debitore esecutato circa la data di inizio del primo esperimento di vendita, mediante PEC, raccomandata, telegramma od altra modalità con prova di ricezione.

La sequenza delle vendite, articolata su massimo tre aste, dovrà concludersi nel termine di sei mesi indicato dall'art. 532 c.p.c., decorso il quale il commissionario restituirà gli atti al giudice

AVVISA GLI OFFERENTI

che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, le condizioni della vendita, sono più dettagliatamente regolate dalle "*Disposizioni generali in materia di vendite mobiliari*", quale parte integrante, del presente provvedimento.

Che la vendita nell'ambito di procedura espropriativa non è equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia d sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, quindi grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

INVITA IL DEBITORE

a comparire alle udienze fissate per gli esperimenti di vendita innanzi al Commissionario Delegato (IVG Monza)

AVVISA

che in caso di aggiudicazione all'esito del termine stabilito come da modalità di vendita ed in presenza di un solo creditore, si provvederà contestualmente a predisporre il prospetto di attribuzione al creditore stesso della somma ricavata, al netto delle spese prededucibili; tale prospetto verrà comunicato al debitore a mezzo PEC e/o raccomandata R.R. Il debitore potrà far pervenire al Commissionario Delegato le proprie osservazioni al progetto entro quindici giorni dall'udienza di vendita o dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta. Tuttavia, nel caso in cui il debitore non abbia provveduto ad effettuare, a norma dell'art. 492, 2° comma, c.p.c., presso la cancelleria del

giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, la comunicazione suddetta sarà effettuata presso la cancelleria del Tribunale.

AVVISA IL CREDITORE

che, entro lo stesso termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare nel fascicolo telematico la nota di precisazione del credito, utilizzando il modello allegato anche ai fini delle spese legali. In assenza di deposito della nota, l'importo spettantegli sarà determinato in base all'atto di precetto ed ai criteri concordati tra Tribunale ed Ordine degli Avvocati.

AVVISA GLI UFFICIALI GIUDIZIARI

che, entro lo stesso termine, dovranno trasmettere la nota delle loro competenze, specificando la percentuale da applicare sulle componenti da determinare in rapporto al ricavato.

Dispone che l'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice ed invii tempestivamente una dettagliata relazione al creditore pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

delega per la redazione e formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, ai sensi degli artt. 534 *bis* e 591 *bis* n.12 cod. proc. civ., l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) e dispone che lo stesso si attenga, nell'esecuzione dell'incarico, alle disposizioni di legge di cui agli artt. 510 e ss. cod. proc. civ. ed in tema di cause legittime di prelazione, nonché alle Norme generali per la formazione e redazione del progetto di riparto, per quanto compatibili, disponibili sul sito del Tribunale di Monza, sezione esecuzioni e fallimenti, nonché alle seguenti indicazioni:

- In esito all'aggiudicazione, se vi è un solo creditore, provvederà a trasmettere al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il prospetto di attribuzione delle somme ricavate, al netto delle proprie competenze e delle eventuali altre spese prededucibili (in formato *Word.rtf*), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore ed i documenti allegati, dandone comunicazione al creditore ed al debitore a mezzo PEC e/o raccomandata R.R., nonché la bozza del provvedimento di attribuzione che, una volta sottoscritto dal Giudice dell'Esecuzione, avrà valore di mandato; tale sottoscrizione avverrà, in assenza di osservazioni, decorsi quindici giorni dalla comunicazione del prospetto al debitore ed al creditore; in caso di osservazioni si provvederà alla fissazione di apposita udienza;
- nel caso in cui la somma ricavata debba essere distribuita tra più creditori, l'Istituto delegato, in esito all' aggiudicazione del bene, comunicherà alle parti la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione, facendone espressa menzione nel verbale;
- le somme versate dagli aggiudicatari saranno accreditate sul conto corrente di ciascuna procedura che il Commissionario Delegato procederà ad aprire subito dopo

l'aggiudicazione presso una delle banche convenzionate secondo il criterio di rotazione mensile stabilito nella medesima convenzione;

- inviterà i creditori, ove non vi abbiano già provveduto, a presentare le note di precisazione del credito entro giorni 15 giorni dall'udienza, utilizzando l'apposito modulo, che verrà contestualmente consegnato (o, comunque, reperibile sul sito del Tribunale di Monza), nel quale dovrà essere indicato il codice IBAN del creditore, salvo che, nel medesimo termine, comunichino all'Istituto Delegato l'intenzione di procedere alla distribuzione amichevole, a norma dell'art. 541 c.p.c.;
- tra le spese in prededuzione considererà il proprio compenso, quello dell'esperto per la stima dei beni e degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dalla l. 10.11.2014 n.162 ed ulteriormente modificato dalla l. 132/2015;
- redigerà, quindi, il progetto di distribuzione secondo lo schema telematico predisposto dalla Sezione, seguendo le relative istruzioni;
- una volta redatto il progetto, provvederà ad inviarlo, almeno 15 giorni prima dell'udienza, ai creditori, tramite PEC, ed al debitore presso il domicilio eletto (o in difetto presso la cancelleria), eventualmente con PEC e/o raccomandata R.R., unitamente al rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile;
- con la medesima comunicazione, indicherà ai creditori ed al debitore la data dell'udienza innanzi al giudice delegante, previamente individuata secondo un calendario concordato con la Sezione, per l'esame del progetto di distribuzione;
- cinque giorni prima dell'udienza, trasmetterà al Giudice dell'esecuzione, in modalità telematica, il progetto di distribuzione con la bozza di verbale dell'udienza di approvazione del piano (in formato *Word.rtf*) ed i documenti allegati, nonché il rendiconto finale della gestione e delle operazioni compiute;
- dopo che il G.E. avrà dichiarato esecutivo il progetto ed ordinato i pagamenti, provvederà, decorsi 20 giorni, al pagamento delle singole quote, in adempimento del piano autorizzato, che avrà valore di mandato. Depositerà, quindi, nella cancelleria del G.E., copia della documentazione bancaria in originale attestante la completa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, comprensive degli interessi maturati ed al netto delle spese di chiusura del conto. È escluso, in ogni caso, il pagamento in favore di difensori e/o terzi;
- le somme non richieste saranno accantonate nel conto corrente intestato alla procedura esecutiva per la successiva assegnazione all'Erario nei termini di legge;
- entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione delle somme ricavate, e comunque non oltre un anno dalla data del presente provvedimento, il commissionario dovrà restituire gli atti in cancelleria per l'archiviazione della procedura.

AVVISA LE PARTI

che l'istituto Vendite Giudiziarie ha diritto ai seguenti compensi:

a) in ogni caso: l'importo forfettario di cui all'art. 31 d.m. 11/2/1997 n.109, da versarsi entro 10 giorni;

b) per la custodia dei beni e l'asporto: i compensi di cui all'art.4, 5 e 6 d.m. 15/5/2009 n. 80;

c) in caso di sospensione o estinzione della procedura: i compensi di cui all'art. 34 d.m. 109 dell'11/2/1997, oltre l'8% del valore dei beni pignorati, se asportati, ovvero il 5%, se custoditi presso il debitore, ai sensi dell'art. 33 d.m. cit.;

d) in caso di vendita di beni: 18 % - se veicoli 12% del prezzo interamente a carico del ricavato della vendita;
e) in caso di assegnazione: 10% del valore se si tratta di beni asportati e 5% del valore nel caso di beni non asportati.

Si comunichi ai creditori, all'Istituto Vendite Giudiziarie, al Perito stimatore (se nominato).

Si notifichi al debitore a cura del Commissionario Delegato (IVG Monza), anche a mezzo PEC, ove disponibile.

Monza, 6 marzo 2026.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Alessandro Longobardi

TRIBUNALE DI MONZA

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI VENDITE MOBILIARI

FORMAZIONE DEI LOTTI

È facoltà del commissionario procedere alla formazione o alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure. In tale ultimo caso l'Istituto Vendite

Giudiziarie è autorizzato a differire l'esperimento di vendita a data successiva a quella indicata nel provvedimento del giudice.

Il prezzo base del lotto è quello risultante dal cumulo dei valori attribuiti a ciascun bene nelle perizie o risultanti a seguito di infruttuosi esperimenti di vendita. A vendita avvenuta il ricavo netto, dedotti i costi e i compensi, è ripartito tra le diverse procedure proporzionalmente al prezzo base di ciascun bene compreso nel lotto. Nel caso in cui, dopo la formazione dei lotti, intervengano fatti impeditivi della vendita che interessino solo alcuni dei beni, il prezzo base è proporzionalmente ridotto.

L'Istituto Vendite Giudiziarie redige, per ciascun bene o lotto posto in vendita, un prospetto in duplice copia, da cui risultino la descrizione dei beni e le procedure cui essi ineriscono, il prezzo, il termine per la presentazione delle offerte, la data e il luogo dell'esame delle offerte e dell'eventuale gara. Il responsabile dell'Istituto Vendite Giudiziarie, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, comunica alle parti costituite, al debitore ed al curatore tramite *mail* il bando di vendita. Gli atti completi delle operazioni compiute saranno depositati dal commissionario entro sei mesi dalla distribuzione o dall'assegnazione e comunque non oltre un anno dalla data dell'ordinanza di sostituzione del custode nell'ambito delle procure mobiliari; per quanto riguarda le procedure fallimentari gli atti dovranno essere consegnati al curatore entro 30 giorni dalla vendita unitamente alla fattura ed alle somme del ricavato al netto dei compensi stabiliti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta di acquisto deve essere effettuata con modalità telematica a norma e con le modalità previste dall'art.25 del d.m. n.32 del 2015

- **Obblighi dell'offerente:** L'offerta presentata è irrevocabile. L'ordine di bonifico ha il valore di offerta di acquisto irrevocabile.

- **Svolgimento della gara:** la vendita avrà luogo mediante gara telematica asincrona, accessibile dal sito internet *www.ivgmonza.it* e pubblicata sul PVP; la gara avrà inizio nel termine di giorni 30 correnti dalla comunicazione del presente provvedimento, ed avrà durata di almeno giorni 10; tra una gara e quella successiva devono decorrere almeno trenta giorni; la scadenza dovrà essere evidenziata in modo chiaro sul sito. La data esatta dell'inizio e fine delle singole gare verrà fissata e comunicata dal commissionario.

Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui all'art.25 d.m. n.32/2015; il gestore permetterà la libera visualizzazione sul sito *web* dello stato della gara telematica e delle offerte; il commissionario stabilisce l'entità minima del rilancio, tra l'1,5 e il 3 % del prezzo base, ovvero nella misura di almeno dieci euro in più dell'offerta base o del rilancio precedente;

Il commissionario dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita, tramite visione diretta a partire da almeno tre giorni anteriori l'inizio della gara, e tramite visione via internet almeno quindici giorni anteriori all'inizio della gara stessa;

Registrazione e cauzione: gli interessati debbono effettuare la relativa registrazione, utilizzando l'apposita funzione attivata sul suddetto sito internet, e quindi versare la cauzione a mezzo di carta di credito, carta di debito nonché altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario e postale per un importo pari al 20 % del prezzo base utilizzando la procedura esposta sul sito, salva la responsabilità di cui all'art. 540 c.p.c.;

la funzione di registrazione deve consentire di fornire i dati previsti dal d.m. n. 32/2015;

dopo il vano esperimento di tre gare, il commissionario restituirà gli atti al giudice dell'esecuzione, con la documentazione atta a provare l'attività svolta per reperire i potenziali acquirenti e l'effettuazione della prescritta pubblicità; in ogni caso non potranno decorrere oltre sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

- Offerte per più lotti simili: Nel caso in cui si voglia acquistare un solo lotto, indifferentemente, tra quelli posti in vendita dalla medesima procedura nello stesso giorno, si potrà presentare unica offerta ed unica cauzione (20% del prezzo più alto), offrendo di acquistare un solo lotto tra quelli proposti: l'offerta sarà valida sino al primo acquisto.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) **Garanzia:** la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
2) **Oneri fiscali:** ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.
3) **Trasferimento della proprietà:** la proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori.
4) **Versamento del prezzo:** il saldo e gli oneri fiscali saranno versati entro giorni 7, con le alternative modalità seguenti: pagamento tramite carta di credito, carta di debito, bonifico bancario o assegno circolare
5) **Consegna dei beni agli acquirenti:** i beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo e degli oneri di cui sopra.
6) **Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti:** quando i beni venduti si trovano nei locali di impresa fallita, l'acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, in caso di beni di particolare complessità, sarà valutato dal curatore un termine diverso. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della

sua scadenza. In caso di beni fallimentari e di mancato ritiro nel termine, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo d'indennità di occupazione: nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita; nel caso in cui l'immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell'intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun giorno, a euro 100. L'I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

7) **Altre disposizioni:** per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni del d.m. n.32/2015 nonché quelle del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
 1) **Restituzione delle cauzioni:** al termine della gara, agli offerenti che non siano risultati vincitori vanno restituite le cauzioni.
 2) **Mancanza di offerte:** in mancanza di offerte, il commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita 30 giorni dopo, a un prezzo non inferiore al 70 per cento. Il successivo esperimento sarà effettuato 30 giorni dopo la scadenza del precedente termine ed il prezzo non potrà comunque essere inferiore al 30% del prezzo di perizia. Restano fermi, in ogni caso, i termini e le modalità per il deposito delle offerte. L'orario di inizio ed il prezzo minimo per ciascun esperimento successivo al primo dovrà essere pubblicato su rete Internet almeno trenta giorni prima. Dopo il secondo esperimento con esito negativo, l'Istituto Vendite Giudiziarie ha facoltà di procedere alla formazione od alla modifica dei lotti, anche comprendendovi beni appartenenti a diverse procedure.

PUBBLICITA'

L'Istituto Vendite Giudiziarie cura i seguenti adempimenti pubblicitari, con costi a carico del ricavato della vendita:

1. sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "*portale delle vendite pubbliche*" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c.;
2. su rete Internet all'indirizzo www.ivgmonza.it; www.astagiudiziaria.com; sito del Tribunale oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
3. sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
4. invio tramite posta o e-mail, della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
5. tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet www.ivgmonza.it e su quello del Tribunale.

Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita come sopra dettagliato.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Alessandro Longobardi

TRIBUNALE DI MONZA

Reg. gen. Esec. Mobiliari _____

Atto di precisazione del credito e dichiarazione sulle modalità di pagamento

Il creditore

Residente/con sede in

così precisa il proprio credito:

portato in precetto (o intervento) specificare il titolo di privilegio e data di intervento

€ _____ di cui capitale €

Interessi € _____ calcolati sul capitale puro dal _____ al _____ al tasso del

_____ .

Compensi legale DM 55/14 € _____ specificare se pignoramento presso terzi o sino alla fase di vendita _____ di cui:

€ _____ 15% rimborso spese forfettarie; € _____ per IVA; € _____ per c.p.a.; € _____ per spese non imponibili documentate; il creditore dichiara che l'IVA è dovuta in quanto non può portarla in detrazione.

Acconti percepiti € _____ in data

Si chiede che le somme dovute siano corrisposte mediante:

☐ **bonifico bancario su conto corrente intestato al medesimo soggetto sopra indicato:**
COORDINATE IBAN

(il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sotto riportate.

Il codice IBAN è indicato nell'estratto del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il conto è intrattenuto)

data: Firma:

.....*

* La dichiarazione deve essere sottoscritta dalla parte, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale- allegare copia del documento di identità del creditore e pubblicare nel fascicolo telematico- se utilizzato dopo la vendita inviare con PEC all'IVG srl per la predisposizione del progetto di distribuzione.

Monza, 6 marzo 2026.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Alessandro Longobardi